

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1939

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, MARTE FERRARI, BARBALACE, ZAVETTIERI,
DIGLIO, BORGOGGIO, SPINI, TIRABOSCHI, DELL'UNTO,
ABBRUZZESE, CELLINI, DEL BUE, ALBERINI**

Riforma del collocamento obbligatorio
per tutte le categorie di invalidi

Presentata il 24 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Battere l'emarginazione, quella vera, quella che i disabili sentono ogni giorno sulla loro pelle, significa l'inserimento a pieno titolo nella scuola e nel lavoro che, unito alla prevenzione pre e post-natale, dovrebbe realizzare l'impegno sociale e civile, il segno vero di una società che voglia definirsi civile, spesso forte con i deboli e debole con i forti.

Tocca a noi, alle forze politiche, ai parlamentari, correggere una legge come la n. 482 del 1968, strumento ormai superato e inadatto ai compiti cui è chiamato: nata come sforzo per riunificare il mosaico di leggi esistenti, è oggi diventata il simbolo dell'impotenza e della facilità irrisoria con cui è possibile violare i disposti legislativi.

Infatti la legge 2 aprile 1968, n. 482 « Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private », ha rive-

lato in oltre un decennio di esperienze notevoli limiti, tali da comprometterne l'applicazione e determinare la diffusa insoddisfazione sia degli imprenditori che dei lavoratori interessati. Ne è prova il fatto che fin dalla V legislatura il problema del collocamento obbligatorio degli invalidi è tornato all'attenzione del Parlamento con proposte di legge diverse che poi non hanno trovato una conclusione per l'anticipato scioglimento delle Camere, come si è verificato anche nelle legislature successive. Sono molte le carenze della legge 2 aprile 1968, n. 482, dalla farraginoso divisione dei lavoratori invalidi in gruppi o categorie di beneficiari per titoli che non conservano più alcuna validità, alla mancanza di criteri che identifichino i livelli di professionalità degli stessi lavoratori, dalla carente tutela dell'assunzione obbligatoria, indiscriminatamente soggetta persino al patto di prova, che è divenuto strumento di elu-

sione della legge, a taluni aspetti che possono in concreto rivelarsi vessatori e ingiusti nei confronti degli imprenditori, specialmente quando la capacità produttiva dei lavoratori obbligatoriamente assunti è ridotta a livelli molto bassi.

Si tratta, quindi, di superare la logica e la pratica, che hanno caratterizzato in questa fase l'applicazione della legge, e di portare avanti, semmai, il contenuto di giustizia sociale di questa normativa nel senso di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro degli invalidi e di privilegiare l'occupazione di coloro che risultino più duramente colpiti dalle minorazioni e maggiormente onerati da problemi economici e familiari. Importante a questo fine risulta un adeguamento degli strumenti giuridici che consentano l'instaurarsi del rapporto di lavoro fra il prestatore d'opera e l'imprenditore sulla ricorrenza dei presupposti fissati dalla legge speciale, cioè l'esistenza del posto riservato e l'avviamento effettuato dal competente organo del collocamento, con un opportuno aggiornamento delle sanzioni a carico degli inadempienti.

Peraltro, va sottolineata l'esigenza di eliminare quelle condizioni che possono risultare di ingiustificato sacrificio imposto ai datori di lavoro, cioè nei casi in cui si richieda l'adattamento tecnico del posto di lavoro alle possibilità operative dell'invalido o quando la residua capacità lavorativa del lavoratore incida in modo negativo sulla produttività aziendale.

A questa esigenza si intende rispondere con contributi diversi afferenti ad un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, con la fiscalizzazione degli oneri sociali prevista in misura differenziata per l'assunzione degli invalidi più gravi, intende attuare altresì l'articolazione del collocamento dei lavoratori invalidi tanto per fasce di produzione quanto per fasce di professionalità.

L'impegno maturato in Commissione Lavoro ha in questi anni avvicinato le

posizioni e definito punti fermi essenziali sul terreno riformatore.

Punto importante è la battaglia rigorosa e seria alle invalidità fasulle, a talune unità sanitarie locali diventate fabbriche d'invalidità civili inesistenti che indeboliscono la categoria e mortificano i veri disabili.

A questo si unisce il dilagante fenomeno delle pratiche clientelari e di sottogoverno di taluni enti locali che sfornano cittadini sprovvisti dei necessari requisiti per poi assumerli con chiamate mirate.

Si tratta, quindi, di superare la vecchia logica e portare avanti semmai il contenuto di giustizia sociale nel senso di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro degli invalidi, unificando il concetto di portatori di minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, non più divisi dall'*handicap*, ma definendo correttamente le loro capacità lavorative residue. Molta importanza va riconosciuta alla professionalizzazione di queste capacità: professionalizzare il disabile significa battersi per un inserimento a pieno titolo, allargando anche l'orizzonte delle capacità residue. Per la formazione professionale generale si è speso forse poco. Certo male. S'impone un ruolo attivo di regioni e Governo che, elevando la professionalità del disabile, risponda esaurientemente ai propri compiti.

In un momento di crisi economica che restringe la base produttiva, inasprisce la competitività, indurisce i rapporti sociali, sarebbe paradossale e doloroso che la disattenzione delle forze sociali e dell'opinione pubblica diventasse comodo alibi per punire ulteriormente chi è già duramente colpito.

Sta al legislatore trasformare un diritto fondamentale, come quello del disabile, in una esigenza della società.

Sappia sconfiggere insieme la cattiva coscienza, i ritardi, unendo gli sforzi per rispondere positivamente alle attese degli handicappati e delle loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti aventi diritto).

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione, la presente legge tutela il diritto al lavoro e disciplina l'assunzione obbligatoria:

a) dei cittadini italiani che abbiano una riduzione permanente e cospicua della propria capacità lavorativa causata da invalidità fisica, psichica, sensoriale, congenita od acquisita, anche di carattere progressivo, derivante da qualsiasi causa, e la cui riduzione di capacità lavorativa sia superiore al 30 per cento;

b) delle vedove e degli orfani di cittadini italiani vittime del dovere, del lavoro o di azioni terroristiche.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti di coloro che non abbiano raggiunto il limite minimo di età per l'assunzione al lavoro, nonché di coloro che siano stati dichiarati incollocabili a norma dell'articolo 2 della presente legge.

3. La qualifica di orfano si conserva fino al compimento del ventiseiesimo anno.

ART. 2.

(Organi del collocamento obbligatorio; accertamento e valutazione della capacità lavorativa).

1. Il collocamento obbligatorio è funzione esercitata dagli organi competenti per il collocamento ordinario dei lavoratori.

2. L'accertamento sanitario dell'esistenza dei requisiti previsti dal comma 1 lettera a), dell'articolo 1, compete alle unità sanitarie locali (USL), cui i richiedenti siano iscritti in base a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. La sussistenza del requisito della riduzione della capacità lavorativa si determina con i criteri specificati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1980, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

4. La valutazione della residua capacità lavorativa è effettuata da una commissione costituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro, e composta: dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da due medici di cui uno specializzato in discipline neuropsichiatriche, da uno psicologo, da un esperto in ergonomia e da un esperto in formazione professionale, designati dalla regione, da un medico dell'ispettorato provinciale del lavoro e da due rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalla commissione regionale per l'impiego. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

5. La valutazione della capacità lavorativa è comunicata, oltre che all'interessato, alla competente commissione circoscrizionale per l'impiego ai fini della formazione della graduatoria per l'avviamento obbligatorio al lavoro dei disabili.

6. La commissione di cui al comma 4, qualora l'invalidità sia relativa a specifiche mansioni o a particolari ambienti di lavoro, individua le professionalità compatibili con le minorazioni di cui l'invalido è portatore.

7. Contro l'accertamento sanitario di cui al comma 2 e contro la valutazione della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla loro notifica, alla commissione regionale per l'impiego, opportunamente integrata da due medici di cui uno specialista in discipline neuropsichiatriche, da uno psicologo, e da due esperti rispettivamente in ergonomia ed in formazione professionale.

8. Il disabile può richiedere un nuovo accertamento e una nuova valutazione della capacità lavorativa residua a seguito di partecipazione a corsi di formazione professionale riconosciuti.

ART. 3.

(Trattamento economico e normativo, licenziamento).

1. A coloro che siano assunti al lavoro in forza della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro ed è sospesa l'erogazione di ogni eventuale pensione di invalidità o vecchiaia.

2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla sezione circoscrizionale per l'impiego, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio, entro il termine di sessanta giorni.

3. In caso di riduzioni di personale, il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi occupazionali derivanti dalla presente legge, in rapporto ai dipendenti rimasti.

4. Limitatamente al periodo nel quale ha effetto la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, l'obbligo di assunzione di cui alla presente legge è sospeso per l'unità produttiva nei cui confronti sono stati disposti i trattamenti predetti. Gli organi a cui compete la concessione dei trattamenti di integrazione salariale provvedono affinché questi non risultino discriminatori nei confronti dei lavoratori assunti ai sensi della presente legge.

5. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, per tre volte non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione, la commissione circoscrizionale per l'impiego dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

ART. 4.

(Soggetti obbligati).

1. Sono tenuti all'assunzione obbligatoria di lavoratori aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 1:

a) i privati datori di lavoro che occupino più di quindici lavoratori fra operai ed impiegati;

b) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, gli enti pubblici e gli istituti soggetti a vigilanza governativa o pubblica, anche se a carattere locale, i quali occupino più di quindici lavoratori fra personale operaio, esecutivo e ausiliario.

2. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, sono tenuti ad assumere lavoratori aventi diritto ai sensi della presente legge, nei seguenti limiti minimi:

a) da 16 a 22 dipendenti: una unità;

b) da 23 a 29 dipendenti: due unità;

c) da 30 a 36 dipendenti: tre unità;

d) da 37 a 43 dipendenti: quattro unità;

e) da 44 a 50 dipendenti: cinque unità;

f) con più di 50 dipendenti: 12 per cento;

g) con più di 100 dipendenti: 13 per cento;

h) con più di 150 dipendenti: 14 per cento;

i) con più di 200 dipendenti: 15 per cento.

3. Le frazioni percentuali superiori a 0,5 sono considerate unità.

4. I soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 sono tenuti ad assumere, mediante apposito concorso, lavoratori aventi diritto ai sensi della presente legge, secondo le aliquote minime complessive

rapportate ai posti in organico o al contingente numerico in caso di mancanza di organico:

a) 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equiparate;

b) 20 per cento del personale ausiliario o equiparato;

c) 15 per cento del personale operaio di ruolo o con contratto di diritto privato.

5. Le frazioni percentuali superiori a 0,5 sono considerate unità.

6. Agli effetti dell'obbligo di assunzione, non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro i soggetti obbligatoriamente assunti in base alla presente legge, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e quelli assunti con contratto a termine, nonché, per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci.

7. Ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, è riservata un'aliquota fino al 15 per cento del numero totale dei lavoratori assunti obbligatoriamente in base alla presente legge.

ART. 5.

(Concorsi nel pubblico impiego).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purché in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, ivi compresi i limiti di età. A tal fine, i bandi di concorso possono prevedere speciali prove per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettiva condizione di parità con gli altri.

2. Fermo restando l'obbligo della riserva di cui all'articolo 4, sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono per i concorsi al pubblico impiego punteggi

aggiuntivi, precedenza anche a parità di punteggio, o qualsiasi altro beneficio a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Gli invalidi che abbiano conseguito l'idoneità nei pubblici concorsi possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purché siano disponibili i posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 4.

4. Per la partecipazione degli invalidi ai concorsi l'età massima è elevata a quarantacinque anni, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Agli invalidi che ne facciano specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, l'ente pubblico fornisce le necessarie attrezzature tecniche, predisponendo ogni altro accorgimento affinché il concorrente possa partecipare, in condizioni di effettiva parità con gli altri concorrenti, alle prove pratiche, scritte e orali.

6. Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, non diviene esecutivo se non contenga la dichiarazione che esso è stato emanato tenendo conto di quanto disposto, in materia di assunzioni, dalla presente legge.

7. L'ordine delle precedenza per la compilazione della graduatoria delle assunzioni è determinato dalla valutazione dei seguenti elementi:

- a) anzianità di iscrizione all'elenco;
- b) condizione economica personale e familiare da valutare in modo che non risulti discriminante nei confronti degli aventi diritto di sesso femminile;
- c) gradi di invalidità.

ART. 6.

(Invalidi del lavoro o per servizio).

1. Gli invalidi del lavoro o per servizio possono chiedere la riassunzione nell'azienda o nella pubblica amministrazione in cui avevano subito l'infortunio,

ovvero si è manifestata la malattia invalidante, entro il termine di due anni dall'accertamento definitivo degli esiti dell'evento.

2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, gli invalidi del lavoro o per servizio sono riassunti in soprannumero dalle aziende private e dalle pubbliche amministrazioni, che possono computarli, al verificarsi di successive vacanze, nelle aliquote dei disabili previste dall'articolo 4.

3. Gli invalidi del lavoro o per servizio riassunti a norma del comma 2 conservano il trattamento economico e normativo di cui fruivano alla data dell'interruzione del rapporto di lavoro a causa dell'infortunio o della malattia invalidante, nonché i trattamenti previdenziali ed assistenziali stabiliti, per l'ipotesi di invalidità contratta, dai rispettivi ordinamenti. Ai medesimi invalidi sono attribuite di preferenza le stesse mansioni esercitate precedentemente o quelle risultanti compatibili con le residue capacità lavorative e con il tipo di rieducazione professionale degli interessati.

4. Agli effetti giuridici e di quiescenza, il periodo di tempo in cui gli interessati sono rimasti inoccupati a causa dell'infortunio o della malattia invalidante è computato per intero.

5. Qualora l'invalido ritenesse inadatta la collocazione nell'azienda o nella pubblica amministrazione in cui ha subito l'infortunio, è inserito nelle liste del collocamento obbligatorio con precedenza assoluta di collocamento.

6. Gli invalidi che dichiarano di non volersi avvalere della facoltà di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza negli avviamenti al lavoro.

ART. 7.

(Esoneri).

1. Le imprese di trasporto passeggeri e merci non sono tenute, per quanto riguarda il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui

all'articolo 4. In tali imprese le assunzioni obbligatorie sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

a) manovali, cantonieri ed operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;

b) guardie e custodi in genere, nella percentuale complessiva del 20 per cento;

c) portieri ed inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento;

d) impiegati, nella percentuale complessiva del 15 per cento.

2. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ovvero con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i comitati provinciali di cui all'articolo 12 competenti per territorio, le aziende che rispettivamente operano nell'ambito regionale o nazionale, possono essere esonerate, entro i limiti di cui al comma 3 del presente articolo, dall'obbligo dell'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a condizione che, in sostituzione di tali soggetti, provvedano ad assumere soggetti aventi diritto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la cui mancata assunzione entro il termine di centoventi giorni comporta la decadenza dall'esonero.

3. La percentuale di esoneri non può comunque superare la percentuale massima stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da determinarsi in relazione alla pericolosità delle lavorazioni ed alle speciali condizioni in cui queste si svolgono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata, per un periodo inferiore a sei mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

5. Le domande di esonero sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

ART. 8.

(Congedi per cure).

1. Tutti i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, assunti a norma della presente legge, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi, hanno diritto ad un periodo di congedo o di permesso retribuito per un massimo di venti giorni all'anno, da utilizzare per cure.

2. La relativa domanda deve essere corredata da prescrizione medica motivata e riferita a specifiche esigenze di carattere preventivo e riabilitativo strettamente connesse al tipo di invalidità.

ART. 9.

(Agevolazioni).

1. I datori di lavoro tenuti all'assunzione obbligatoria secondo le aliquote previste dall'articolo 4, hanno diritto:

a) alla fiscalizzazione degli oneri sociali per ogni lavoratore disabile assunto in forza della presente legge, nella misura correlata con la riduzione della capacità lavorativa di cui alla tabella allegata alla presente legge;

b) ad un congruo rimborso delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile.

2. Il rimborso di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo è effettuato sentito il parere del comitato regionale di cui all'articolo 13, dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, con onere posto a carico del capitolo di cui all'articolo 23.

ART. 10.

(Lavoratori con capacità lavorative inferiori al 30 per cento).

1. Ogni lavoratore disabile con percentuali di capacità lavorative residue inferiori al 30 per cento che sia assunto, ai sensi della presente legge, viene conteggiato due volte ai fini del numero totale di lavoratori disabili da assumere.

ART. 11.

(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego).

1. Le commissioni e le sezioni circoscrizionali per l'impiego esercitano le funzioni di cui alla presente legge, secondo i criteri stabiliti per il collocamento ordinario.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono tenute a fornire ogni semestre all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i dati relativi all'applicazione della presente legge.

3. Contro i provvedimenti della commissione e della sezione circoscrizionale per l'impiego è data facoltà di ricorso alla commissione provinciale per l'impiego, secondo la disciplina prevista per il collocamento ordinario.

ART. 12.

(Comitati consultivi provinciali).

1. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo presiede, direttamente o tramite un suo delegato, è istituito un comitato provinciale composto da tre rappresentanti dei disabili eletti secondo le procedure di cui all'articolo 14 e da cinque rappresentanti dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio designati dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano provinciale, in relazione al numero degli iscritti.

2. Il comitato provinciale:

a) propone al comitato regionale di cui all'articolo 13 la programmazione in materia di corsi di addestramento aziendali, tirocini e contratti di riabilitazione, nonché la programmazione unificata delle linee politiche relative all'orientamento, alla formazione ed al collocamento degli invalidi, con riferimento alla situazione economica e sociale della provincia, in collaborazione con i competenti organi a livello regionale;

b) esprime parere sulle domande di compensazione di cui all'articolo 16 nell'ambito della provincia;

c) esprime parere sulle domande di oblazione di cui all'articolo 26.

3. I comitati provinciali durano in carica tre anni.

ART. 13.

(Comitati consultivi regionali).

1. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che lo presiede, direttamente o tramite un suo delegato, è istituito un comitato regionale composto da tre rappresentanti dei disabili eletti secondo le procedure di cui all'articolo 14 e da cinque rappresentanti dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio designati dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano regionale, in relazione al numero degli iscritti.

2. Il comitato regionale:

a) esprime pareri sull'utilizzazione, nel territorio di competenza, del Fondo sociale europeo;

b) esprime parere sul rimborso delle spese necessarie ad adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative dell'invalido, di cui all'articolo 9, e formula i piani di formazione ed orientamento da sottoporre alla regione;

c) esamina le proposte effettuate dai comitati provinciali di cui all'articolo 12, circa le linee politiche relative all'orientamento, alla formazione ed al collocamento degli invalidi;

d) esprime parere sulle domande di compensazione di cui all'articolo 16;

e) esprime parere sulle domande di esonero di cui all'articolo 7.

3. I comitati regionali durano in carica tre anni.

ART. 14.

(Procedure di elezione dei rappresentanti degli invalidi nei comitati provinciali e regionali).

1. Gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione organizzano

ogni tre anni l'elezione a suffragio diretto dei rappresentanti degli invalidi presso i comitati di cui agli articoli 12 e 13.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo o passivo gli invalidi aventi i requisiti di riduzione della capacità lavorativa necessari per l'iscrizione nelle liste di collocamento di cui alla presente legge, anche se occupati, candidatisi in liste elettorali provinciali presentate almeno trenta giorni prima della data dell'elezione presso i comitati provinciali competenti per territorio. Gli invalidi che non hanno raggiunto la maggiore età non hanno diritto di elettorato passivo.

3. I seggi elettorali sono siti presso le sedi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

4. Ogni avente diritto può assegnare un solo voto di preferenza. Risultano eletti nel comitato regionale i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da maggior tempo nelle liste di collocamento. Del comitato provinciale entrano a far parte i candidati non eletti nel comitato regionale che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da maggior tempo nelle liste di collocamento.

ART. 15.

(Elenco apprendisti).

1. Le commissioni circoscrizionali per l'impiego predispongono e provvedono a tenere un elenco dei soggetti invalidi di cui all'articolo 1, di età compresa tra i quindici e i diciotto anni, che siano privi di qualifica professionale e non frequentino corsi di istruzione scolastica. Detto elenco è finalizzato al collocamento obbligatorio dei soggetti di cui sopra in qualità di apprendisti presso le aziende a carattere industriale o artigianale le quali possono garantire una adeguata qualificazione professionale.

2. Gli apprendisti sono computati nella aliquota dell'obbligo. Essi possono essere assunti anche da aziende che abbiano un numero di dipendenti inferiore

alle sedici unità; in tal caso, gli oneri sociali fanno carico ai fondi per l'addestramento professionale ed artigianale su richiesta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

ART. 16.

(Denunce delle aziende private).

1. I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale alle loro dipendenze, distinto per unità produttive e per qualifica o profilo professionale e per livello o fascia professionale;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione.

2. Il prospetto di cui al comma 1 vale come richiesta di avviamento per le unità mancanti.

3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, le aziende che hanno unità produttive in più circoscrizioni devono presentare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per ogni circoscrizione, e complessivamente all'ufficio provinciale del lavoro relativamente alle unità produttive che si trovano nella stessa provincia; all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione relativamente alle unità produttive che si trovano nella stessa regione, ed anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quando le aziende hanno sedi e stabilimenti in più regioni.

4. Le aziende private possono essere autorizzate, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le

autorizzazioni sono concesse dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione quando la compensazione riguarda più unità produttive che si trovano nella stessa provincia; dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione quando la compensazione riguarda più unità produttive che si trovano in province diverse della stessa regione e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale quando la compensazione riguarda più sedi che si trovano in regioni diverse.

5. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dell'azienda, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle circoscrizioni interessate alla compensazione.

ART. 17.

(Denunce degli enti pubblici).

1. Le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici aventi sedi in più regioni sono tenute ad inviare entro il mese di febbraio di ciascun anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto da cui risulti il numero dei posti in organico del personale di ruolo e di quello non di ruolo, distinti per categorie, nonché il numero del personale in servizio per ciascuna categoria e il numero dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, distinti per categoria, assunti in base alla presente legge.

2. Gli enti pubblici che hanno sedi nell'ambito di una sola regione inviano il prospetto all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

3. I prospetti di cui ai commi 1 e 2, relativi ad ogni sede, vengono trasmessi anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente nel territorio in cui si trova la sede interessata.

4. Le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici possono assumere o designare in una sede un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in

altre sedi, tenendo presente la necessità che il personale sia equamente distribuito tra sedi centrali e periferiche.

ART. 18.

(Classificazioni, assunzioni, versamenti sostitutivi).

1. I lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della presente legge sono iscritti nelle apposite liste di collocamento e classificati con gli stessi criteri previsti per il collocamento ordinario.

2. La commissione regionale per l'impiego, nel fissare uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tiene conto anche del grado di invalidità dei lavoratori interessati.

3. Le assunzioni dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio avvengono secondo le stesse modalità previste per il collocamento ordinario.

4. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, in caso di mancanza di iscritti nelle proprie liste, in possesso della qualifica richiesta, provvedono affinché venga avviato un lavoratore in possesso della qualifica medesima, iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio di una delle sezioni circoscrizionali per l'impiego confinanti. Qualora non sia possibile avviare lavoratori con la qualifica richiesta, i datori di lavoro sono tenuti a versare al fondo nazionale, appositamente istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la somma di lire 200.000 mensili per ogni posto non coperto rispetto a quelli previsti dall'articolo 4.

5. Contro i provvedimenti della sezione circoscrizionale per l'impiego è data facoltà di ricorso alla commissione provinciale per l'impiego con la stessa disciplina prevista per il collocamento ordinario.

ART. 19.

(Attività regionale in materia di orientamento e di formazione professionale).

1. Le regioni promuovono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego,

attività di orientamento e di formazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

2. L'attività di formazione professionale è mirata al pieno sviluppo della persona umana ed alla promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, previo accertamento della capacità di lavoro dei disabili.

3. Le attività di cui al presente articolo si svolgono in centri convenzionati o direttamente gestiti dalle regioni o dalle unità sanitarie locali, attraverso l'istituzione di corsi di addestramento, di qualificazione e di riqualificazione ovvero attraverso la istituzione di centri di addestramento professionale che assolvano i seguenti compiti:

a) osservazione o individuazione dei bisogni e delle capacità personali;

b) definizione del programma di riadattamento;

c) promozione culturale attitudinale o prima formazione;

d) reperimento e gestione iniziale dell'inserimento in corsi di formazione professionale.

ART. 20.

(Contratto di formazione e lavoro).

1. Tra i soggetti obbligati di cui all'articolo 4 e le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali e loro consorzi od associazioni, le istituzioni, fondazioni ed associazioni private, possono essere stipulati contratti di formazione e lavoro a favore di soggetti disabili di cui all'articolo 1.

2. Il contratto di formazione e lavoro prevede l'impiego del lavoratore da parte dell'impresa, anche a tempo parziale.

3. I datori di lavoro che stipulano contratti di formazione e lavoro in base al presente articolo, hanno diritto alla fiscalizzazione totale degli oneri sociali.

4. I soggetti fruitori del contratto di formazione e lavoro percepiscono la re-

tribuzione contrattualmente prevista per la categoria apprendisti rapportata all'eventuale tempo parziale attuato.

5. Le amministrazioni proponenti le forme di contratto di formazione e lavoro, di cui al presente articolo, sostengono almeno il 40 per cento della retribuzione, la restante parte essendo a carico dell'azienda.

6. I contratti di formazione e lavoro contengono le seguenti clausole:

a) durata minima di sei mesi e massima di due anni del contratto, che è rinnovabile per una sola volta;

b) descrizione delle mansioni attribuite al lavoratore invalido e modalità del loro svolgimento;

c) obbligo per l'impresa di trasmettere ogni tre mesi alla commissione di cui all'articolo 11 la documentazione relativa alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore;

d) eventuali forme di assistenza e consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali o dei centri di orientamento professionale al fine di favorire l'adattamento al lavoro dell'invalido;

e) la sospensione dell'eventuale pensione di invalidità a favore del soggetto disabile beneficiario del contratto di formazione e lavoro.

7. Durante il periodo di svolgimento del contratto di formazione e lavoro gli invalidi conservano l'iscrizione nelle liste di collocamento, ma possono essere avviati al lavoro sino alla cessazione del contratto.

8. Alla scadenza del contratto il datore di lavoro può procedere all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, dandone comunicazione entro quindici giorni alla commissione circoscrizionale per l'impiego.

9. Le regioni sono tenute, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, ad organizzare attività di formazione professionale per i lavoratori invalidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che prevedano attività di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate.

ART. 21.

(Cooperative con soci lavoratori disabili, cooperative di servizio a favore di soggetti handicappati).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono l'istituzione e lo sviluppo delle imprese a carattere cooperativo aventi i requisiti della mutualità, che si prefiggono come scopo il recupero sociale, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei cittadini affetti da una diminuzione delle capacità lavorative non inferiore al 30 per cento.

2. Nelle cooperative con soci lavoratori disabili, che intendano usufruire dei benefici previsti al presente articolo, il numero dei soci lavoratori con capacità lavorativa residua inferiore al 70 per cento, e purché dotati di tutti i requisiti di legge per la qualifica di socio lavoratore di una cooperativa, deve essere compreso tra il 20 per cento ed il 40 per cento del totale dei soci.

3. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali:

a) concedono contributi sugli interessi per mutui contratti o da contrarre per l'avviamento e lo sviluppo dell'attività di tali imprese cooperative, anche mediante contributi fino ad un importo pari a tre volte il capitale sociale versato;

b) si fanno carico di tutti gli oneri sociali per ogni socio invalido della cooperativa;

c) assegnano alle cooperative di cui al presente articolo una quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti parastatali, nella misura del 5 per cento. Le condizioni di fornitura devono essere equivalenti a quelle degli altri appaltanti.

4. La percentuale di cui al comma 3, lettera c), è riferita all'importo di ciascun lotto di fornitura, ovvero al prevedibile

fabbisogno globale nell'arco di un biennio, qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo.

5. È fatto divieto alle imprese cooperative che beneficiano delle disposizioni di cui al precedente articolo, di dare in appalto, in tutto o in parte, l'esecuzione delle forniture assunte ai sensi del presente articolo.

6. Le commissioni regionali per l'impiego determinano, sentiti gli enti locali interessati, le organizzazioni sociali e sindacali, le modalità amministrative e organizzative per l'attuazione dei contratti di formazione previste dal presente articolo, nonché le procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di competenza regionale.

7. Le commissioni regionali per l'impiego effettuano, attraverso l'ispettorato del lavoro, verifiche ed accertamenti in ordine all'attuazione dei contratti, alla esecuzione degli appalti, all'erogazione dei finanziamenti e dei servizi.

ART. 22.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per mezzo dei competenti ispettorati del lavoro.

ART. 23.

(Finanziamento).

1. Alle spese occorrenti per il finanziamento di comitati provinciali e regionali, nonché alle spese generali di esercizio delle funzioni attive, si provvede con l'istituzione di apposito capitolo da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Lo Stato concorre inoltre alla fiscalizzazione degli oneri sociali nei casi e nelle misure previsti, al finanziamento dei contratti di formazione e lavoro, al finanziamento dei centri di orientamento professionale e allo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 21 mediante il recupero delle pensioni sociali e di invali-

dità dei soggetti interessati, i versamenti previsti all'articolo 18 e le somme derivanti dalle ammende previste dalla presente legge.

ART. 24.

(Lavoratori non vedenti e sordomuti).

1. Le norme speciali vigenti in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori non vedenti e sordomuti possono essere estese, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche ad altre attività lavorative, che si prestino in modo particolare ad essere svolte dai lavoratori suddetti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 assunti per le attività determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono computati tra i soggetti avviati obbligatoriamente al lavoro ai sensi della presente legge.

ART. 25.

(Contravvenzioni).

1. I soggetti obbligati che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini di cui agli articoli 16 e 17 o che presentano denunce infedeli sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni.

2. I soggetti obbligati di cui all'articolo 4, i quali non facciano le richieste di assunzione alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro trenta giorni, ovvero non provvedano all'assunzione dei lavoratori avviati dai competenti organi del collocamento sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 50.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. Coloro che non ottemperino alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano previste apposite sanzioni penali, sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire un milione.

4. Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti un'occupazione ai sensi della

presente legge, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

5. La stessa pena di cui al comma 4 si applica a chiunque certifichi, senza che ne ricorrano i presupposti, le caratteristiche medico-legali che danno diritto al collocamento obbligatorio, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

ART. 26.

(Definizione delle contravvenzioni in via amministrativa).

1. Le contravvenzioni previste dal presente articolo possono essere definite in via amministrativa dall'ispettorato provinciale del lavoro.

2. L'ispettorato, sentito il parere del comitato provinciale, determina la somma dovuta ai sensi del comma 1 con decisione definitiva, entro i limiti minimi e massimi stabiliti.

3. Per i recidivi nella contravvenzione di cui al comma 1 dell'articolo 25, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nel comma medesimo.

4. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

ART. 27.

(Devoluzione e rivalutazione delle ammende e dei versamenti).

1. Le somme previste dall'articolo 18 e quelle derivanti dalle ammende di cui alla presente legge sono versate all'apposito fondo istituito presso l'INPS.

2. L'ammontare dei versamenti sostitutivi e i limiti delle ammende sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT.

ART. 28.

(Norme transitorie).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti negli elenchi dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio previste dalla presente legge.

2. Gli invalidi e gli aventi diritto, già obbligatoriamente assunti, sono mantenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

TABELLA

(v. articolo 9).

Percentuale di riduzione della capacità lavorativa	Percentuale di fiscalizzazione
dal 50 al 59 per cento	60 per cento
dal 60 al 69 per cento	80 per cento
oltre il 69 per cento	100 per cento